



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0001/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0138/TFNSVE/2020-2021

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;
Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Carlo Cremonini – Componente;
Cristina Fanetti – Componente (Relatore);
Gino Scaccia – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 5 luglio 2021, sul Reclamo *ex art.* 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC del calciatore Andrea Nocerino (n. 27.7.1999 – matr. FIGC 5.389.289) contro la società SSD Brindisi FC (matr. FIGC 914722) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 335/1 del 7 giugno 2021, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche rigetta il reclamo proposto dal calciatore Andrea Nocerino e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, CGS – FIGC, liquida le spese legali in favore della società SSD Brindisi FC nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.

Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE
Cristina Fanetti

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 5 luglio 2021.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia